

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

LAZIO – Latina – Sezione I – sentenza del 20 ottobre 2011, n. 822.

Il consigliere comunale è competente ad autenticare le firme in ragione della carica rivestita e la mancata presenza della dichiarazione di disponibilità al Sindaco per l'esercizio di tale attività, non incide sulla validità delle autentiche.

Omissis.

- 11) Il ricorso è sostenuto dall'unico motivo di impugnazione secondo il quale le candidature della lista “...” sono state ammesse illegittimamente perché le sottoscrizioni dei presentatori sono state autenticate dal consigliere comunale ... senza la previa comunicazione da parte di quest'ultimo della propria disponibilità ad autenticare le stesse, come stabilito dall'art. 14 L. 53/90.
- 12) La norma richiamata prevede che “Sono competenti ad eseguire le autenticazioni ... i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.
- 13) Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la competenza dei consiglieri provinciali e comunali ad eseguire le autenticazioni delle firme di presentazione di una lista elettorale è prevista dalla legge in ragione della carica che essi rivestono e la dichiarazione di disponibilità a esercitare tale attività è un atto unilaterale di natura organizzativa la cui presenza o assenza non incide sulla abilitazione di tale categoria di soggetti (inclusa nell'elenco di cui al richiamato art. 14) a esercitare tale funzione.
- 14) Come spiegato dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio, ciò spiega perché la legge non abbia disposto:
 - né l'obbligo di una determinata forma, orale o scritta della comunicazione, non essendo essa prevista *ad substantiam*;
 - né l'obbligatoria annotazione a protocollo della comunicazione di disponibilità;
 - né che sia previsto, nella formula di autenticazione, l'espressa menzione dell'aver comunicato la propria disponibilità - ed anzi l'art. 21 del DPR n. 445/2000, da intendersi richiamato proprio dall'art. 14 della L. n. 53/90 in luogo dell'abrogato art. 20 della L. n. 15/68, prescrive, al contrario, che l'autenticante, anche se sia consigliere comunale o provinciale, deve dichiarare, nell'autentica, solo la qualifica rivestita;
 - nè è fatto obbligo da alcuna norma all'Ufficio centrale regionale di esperire attività istruttoria per ottenere tutte le comunicazioni di disponibilità, da parte dei relativi enti, dei consiglieri autenticanti, di tutte le liste (e, per coerenza, dovrebbe altresì procurarsi tutte le lettere d'incarico dei Sindaci ai funzionari del pari autorizzati ad autenticare) con grave intralcio del procedimento elettorale, considerato che l'ammissione di una lista dev'essere decisa dal trentesimo al ventinovesimo giorno dalla votazione (cfr. TAR Molise, 7 marzo 2001, n. 58);
 - nemmeno tale obbligo è previsto da alcuna norma nei confronti dei delegati presentatori delle liste.Se la mancata prova, all'esterno, della comunicazione di disponibilità avesse gli effetti dirompenti, cioè la nullità dell'autenticazione delle sottoscrizioni autenticate dal consigliere comunale o provinciale che non l'ha esibita o evidenziata, indubbiamente la legge l'avrebbe previsto, così come ha disciplinato puntualmente i requisiti dell'autenticazione (TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. III, 24 novembre 2004, n. 705).

Omissis.